

# nuovo regolamento europeo dpi: *cambiano le norme sulla sicurezza*

di Carlo Ortega

E' finalmente uscito, sulla Gazzetta Europea del 31 marzo scorso, uno dei Regolamenti europei più attesi: quello in materia di "dispositivi di protezione individuale". Tante novità anche per le imprese di pulizia.

34  
GSA  
MAGGIO  
2016

Lo scorso 31 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il "Regolamento in materia di dispositivi di protezione individuale" 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che abroga la "vecchia" direttiva 89/686/CEE risalente al 21 dicembre 1989: vengono pertanto definiti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nel mercato UE, con l'obiettivo di garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori.

## Le novità principali dal 2018: ma è già ora di prepararsi

Il Regolamento consta di 48 articoli e 10 allegati volti a definire tutti i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi: si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale (con poche eccezio-



ni speciali, ad esempio i dispositivi per le forze armate), e come anticipavamo sostituirà la direttiva 89/686 entrando in vigore gradualmente a decorrere dal 21 aprile 2018 per gli articoli da 20 a 36, mentre per l'articolo 44 a decorrere dal 21 ottobre 2016; l'articolo 45, paragrafo 1, si applicherà invece a decorrere dal 21 marzo 2018. Inoltre gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, ad eccezione naturalmente dei casi di scadenza prima di tale data. Anche se sembrano date lontane, vale però la pena di prepararsi per tempo (specie da parte dei produttori, ma anche degli utilizzatori) perché le novità saranno rilevanti.

## I punti principali

Vediamo dunque i punti principali del regolamento: bisogna dire, innanzitutto, che i Dpi dovranno essere ergonomici, cioè realizzati, sia in fase di progetto che di fabbricazione, in modo ta-

le che gli utilizzatori possano svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile. Dal canto suo, il fabbricante sarà tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi per individuare quelli che riguardano il suo DPI. Oltre all'uso espressamente previsto, saranno da considerare gli usi "prevedibili", il che significa estendere non poco l'ambito di applicazione delle nuove norme e tenere ancora più alta l'attenzione dei produttori.

## Il capo III sugli obblighi degli OE

Norme più restrittive sono previste anche per gli importatori, i distributori e, in generale, per tutti gli operatori economici coinvolti (Capo III – Obblighi degli operatori economici). I dispositivi sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfa-



no il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni. Essi devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II del Regolamento, ad essi applicabili. Ma non solo: se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento, il mese e l'anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l'anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi. Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all'acquirente o all'utilizzatore di determinare il mese e l'anno di scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

### Stati membri, diritti e tracciabilità

Il regolamento, inoltre, non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento. Il Regolamento si occupa anche del tema tracciabilità: un sistema di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza, pertanto, gli operatori economici, nel conservare le informazioni richieste per l'identificazione di altri operatori economici, non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro DPI o ai quali essi li hanno forniti. Gli Stati membri inoltre non ostacolano, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel



regolamento, la messa a disposizione sul mercato di quelli conformi al regolamento. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a

quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

### Le sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del regolamento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.